



Comune di Paludi

(Provincia di Cosenza)
Area Affari Generali

AVVISO PUBBLICO

D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021. CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023. ANNUALITÀ 2022.

IL RESPONSABILE D'AREA

VISTI:

- l'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *“Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato Fondo di sostegno ai comuni marginali”*;
- l'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *“Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione”*;
- l'articolo 1, comma 65ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *“Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione”*;
- l'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *“Il fondo di cui al*

comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i Comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei Comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i Comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari”;

RILEVATO

che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 14 dicembre 2021, è stato ripartito il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali” per gli anni 2021/2023;

PRESO ATTO

che nell'elenco dei Comuni beneficiari è inserito anche il Comune di Paludi cui viene assegnato un contributo, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di € 55.612,26, per un totale complessivo di € 166.836,78 di cui:

- € 116.836,78 per concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- € 50.000,00 per concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di

ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.12.2021 si è preso atto del contributo concesso e sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa necessarie;
- con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.12.2021 si è ravvisata la necessità di utilizzare il contributo per ogni annualità come segue:
 - € 38.945,59 per concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
 - € 16.666,67 per concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.04.2023, esecutiva, con la quale tra l'altro è stato approvato lo schema dell'Avviso Pubblico per l'erogazione delle risorse oggetto del presente avviso per l'annualità 2021;
- in data 17.04.2023 è stato pubblicato l'avviso avente ad oggetto: *“D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021. CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023. ANNUALITÀ 2021.”*;
- con determinazione n. 36 del 26.06.2023 è stato approvato l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari del finanziamento oggetto della presente notifica con il corrispondente contributo concesso;
- a conclusione della procedura di assegnazione delle risorse relative all'annualità 2021 sono risultati assegnatari del contributo previsto n. 5 soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico del 17.04.2023;
- per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del Comune, in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio;
- rendendosi necessario procedere all'erogazione dell'annualità 2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, tra l'altro, lo schema del presente Avviso Pubblico;
- Per quanto precede

RENDE NOTO CHE

Sono avviate le procedure per la concessione dei contributi oggetto del presente avviso relativi all'annualità 2022.

I criteri e le condizioni per la concessione dei contributi sono disciplinati come segue:

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Il presente avviso pubblico è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico del Comune di Paludi attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per le seguenti tipologie di intervento:
 - a) **TIPOLOGIA DI INTERVENTO A:** concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario (D.P.C.M. 30.09.2021 – Art. 2, c. 2, lett. c);
 - b) **TIPOLOGIA DI INTERVENTO B:** concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole (D.P.C.M. 30.09.2021 – Art. 2, c. 2, lett. b).

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 65-ter, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.».
2. Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1, comma 196, secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.».
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14.12.2021 che riparte il 'Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023 e con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i beneficiari;
4. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

5. Deliberazione G.C. n. 24 del 31.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dello schema del presente avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per l'annualità 2022 con i relativi allegati.

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € euro 55.612,26 a valere sulla quota della seconda annualità del D.P.C.M. 30.09.2021 secondo la seguente ripartizione:
 - Tipologia di intervento A: € 16.666,67;
 - Tipologia di intervento B: € 38.945,59.
2. Si precisa che nel caso in cui dovessero registrarsi, in una delle due tipologie di intervento, richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate saranno destinate al finanziamento delle richieste previste per l'altra tipologia di intervento.
3. Saranno finanziate:
 - per la tipologia di intervento A) le somme richieste e ritenute ammissibili, nel limite di € 5.000,00 per nucleo familiare, nel limite dei fondi messi a disposizione.
 - per la tipologia di intervento B) l'ammontare complessivo delle somme richieste e ritenute ammissibili, nel limite del 60% della spesa ammissibile e fino ad un limite massimo di € 15.000,00 per domanda, nel limite dei fondi messi a disposizione.
4. Qualora, la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese o dalle persone fisiche, dovesse superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, le stesse verranno distribuite alle istanze ammesse, fino ad esaurimento dei fondi, secondo i seguenti criteri:
 - per la tipologia d'intervento A), gli importi verranno ridotti proporzionalmente tra tutti i soggetti aventi diritto al contributo;
 - per la tipologia d'intervento B), gli importi verranno ridotti proporzionalmente tra tutti i soggetti aventi diritto al contributo.
5. Il Comune, compatibilmente con le scadenze cui il contributo è sottoposto, si riserva la possibilità di disporre l'apertura di una nuova finestra o la modifica dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo indicati nel presente avviso pubblico qualora ne ravvisi la necessità. L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di riapertura della graduatoria, di cui all'articolo 10 del presente avviso, in caso di economie di risorse o qualora ne ravvisi la necessità, con conseguente

ridefinizione dei termini di scadenza. Le suddette variazioni saranno soggette al medesimo regime di pubblicità del presente avviso pubblico e pertanto contenute in una rettifica, pubblicata sui canali istituzionali del Comune di Paludi.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso, relative alla tipologia di intervento “B”, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari sono:
 - **TIPOLOGIA DI INTERVENTO A):** le persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel **comune a titolo di concorso alle spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.**
Nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare il contributo è concesso una sola volta e per uno solo dei componenti.
 - **TIPOLOGIA DI INTERVENTO B)** le “nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Paludi.
2. Con “*nuove attività economiche*” si intendono:
 - a) Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;

b) Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.

3. Per “**nuova attività economica**” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO.

4. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

5. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

6. Per la tipologia di intervento B, i richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell’intervento, un’attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l’attività, per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ammissibilità a contributo;

b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

c.1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

c.2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c.3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- c.4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - c.5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - c.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - c.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.
7. L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) del comma 6 che precede va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi

ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate per la tipologia di intervento "B":

a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa;

b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19;

Gli immobili devono essere di proprietà o goduti a qualsiasi titolo, con contratto registrato e scadenza successiva ai 5 anni dall'erogazione del saldo del finanziamento di cui al successivo art. 11;

c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

e) **POLIZZE ASSICURATIVE**. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

2. Sono in ogni caso escluse:

a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;

b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;

c) i lavori in economia;

d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;

- e) gli interessi passivi;
 - f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
 - g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
 - h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
 - j) l'avviamento;
 - k) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
 - l) mezzi targati se non a servizio esclusivo del ciclo produttiva oggetto delle agevolazioni;
3. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa.

ARTICOLO 7 - CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'Articolo 5 del presente avviso, secondo i format Allegati e costituiscono parte integrante del presente avviso.
2. Le domande di contributo possono essere presentate fino alle **ore 23:59 del 04.05.2025 esclusivamente** tramite PEC a: affarigenerali.paludi@asmepec.it avente ad oggetto: "**Avviso per l'assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali. Annualità 2022**".
3. Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Paludi. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal richiedente in caso di trasferimento di residenza di un intero nucleo familiare (tipologia di intervento A) o dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società (tipologia di intervento B).
5. Pena l'esclusione, la domanda (allegato 1/allegato 2), redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:
 - a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente o del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b) Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite (tipologia di intervento B);
 - c) Preventivi (tipologia di intervento B);
 - d) Computo metrico per lavori e opere di carattere edile (tipologia di intervento B)
 - e) In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità (tipologia di intervento B);
 - f) Piano economico della proposta progettuale (allegato 3) (sia in formato pdf che in formato Excel) (tipologia di intervento B);
 - g) Relazione tecnico-economica o altro format idoneo ai fini dell'individuazione di tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'iniziativa imprenditoriale (allegato 4).
 - h) Dichiarazione sostitutiva "De Minimis" (allegato 5).
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità, ammissibilità e coerenza dell'idea progettuale

2. Il Responsabile del Procedimento, procede:

- alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8;
 - presentazione della domanda secondo la modalità prevista dall'art. 8, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata:

- dalla persona fisica che trasferisce la residenza o dal capofamiglia (tipologia di intervento A);
 - dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società (tipologia di intervento B);
- presenza degli allegati di cui all'articolo 8.
- Alla verifica della coerenza dell'idea progettuale volti ad accertare che le azioni progettuali siano in linea con gli obiettivi del progetto presentato;
3. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

4. Al termine della ricevibilità, dell'ammissibilità e della coerenza, il Responsabile del Procedimento, procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo con l'importo del contributo concedibile e delle istanze irricevibili/inammissibili.
5. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 15 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Il Responsabile del Servizio interessato con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:
- ammissibili a contributo;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune raggiungibile dal link: <http://www.comune.paludi.cs.it>.
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

PER LA SOLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO "B"

4. A seguito della pubblicazione degli elenchi di cui al comma precedente, il destinatario finale provvederà, entro 15 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica. La mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

5. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, si procederà ad espletare gli obblighi inerenti al Registro Nazionale degli Aiuti ed alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (**graduatoria definitiva**);
6. A tutti i beneficiari ammessi a contributo, per la tipologia di intervento B, sarà notificato, tramite PEC il provvedimento di concessione del finanziamento con le disposizioni attuative e procedurali e le assunzioni di impegno che il beneficiario dovrà restituire sottoscritto e a cui si dovrà attenere per l'attuazione del progetto;
7. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg. UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
8. A ciascun intervento, a prescindere dalla tipologia, sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune al beneficiario e dovrà essere inserito in tutti i documenti contabili.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO "A"

1. In un'unica soluzione all'atto del cambio della residenza e della ricevuta di presentazione del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori o alla dichiarazione di impegno all'acquisto dell'immobile in cui sarà trasferita la residenza.
2. La residenza dovrà essere mantenuta per un periodo non inferiore a 5 anni, pena la decadenza del contributo e l'avvio del procedimento per il recupero delle somme concesse.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO "B"

3. Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - Anticipo** pari al 30% del contributo ammesso previa sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui all'art. 10, comma 6, da parte del soggetto beneficiario interessato, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva;
 - Stato di avanzamento** pari al 50% del contributo ammesso previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento" (allegato 6), corredata dalla documentazione di rendicontazione della spesa pari all'80% del contributo ammesso a finanziamento (30% anticipo + 50% SAL) comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente e corredata dalla documentazione che sarà indicata nel provvedimento di concessione di cui all'art. 10, comma 6;
 - Saldo** pari al restante 20% del contributo a titolo di saldo a fronte della dimostrazione di aver speso il 100% dell'investimento ammesso (erogato a richiesta utilizzando l'allegato 6).;
4. Il modulo di richiesta del SAL e del saldo del contributo (allegato 6), deve essere corredato della seguente

documentazione:

- a) certificato di agibilità, ove pertinente;
 - b) nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia, anche se non oggetto del contributo;
 - c) elaborati progettuali dei lavori eseguiti (elaborati grafici, relazione, computo metrico, quadro economico, ecc.), se pertinenti anche se non oggetto del contributo;
 - d) elenco riepilogativo titolo di spesa (allegato 7), riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro o, nel caso l'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile l'importo totale della fornitura, la tipologia e gli estremi del pagamento;
 - e) titoli di spesa: copia delle fatture o documentazione probatoria equivalente;
 - f) documentazione di pagamento: estratti del conto con pagamento bonifici, copia degli assegni circolari e/o degli assegni bancari/postali ecc. e relative;
 - g) dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori (allegato 8);
 - h) dichiarazione di regolare esecuzione con specifica osservanza delle normative vigenti nel caso di lavori, se non pertinente il certificato di agibilità;
 - i) per la verifica del cumulo, qualora il contributo sia concesso a norma del Reg. UE n. 1408/2013 "de minimis", dichiarazione godimento di altri benefici in "de minimis" a valere sulla normativa comunitaria nazionale e regionale;
5. Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate, inoltre, da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, firmata digitalmente, attestante in particolare (allegato 9):
- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
 - b) la conformità dei lavori eseguiti, delle forniture, delle misure e delle quantità con quelli previsti nell'iniziativa progettuale e indicati nei preventivi di spesa e/o nelle fatture pagate a saldo;
 - c) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di contributo;
 - d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica", se "usati" è stata allegata una perizia sul bene da parte di un professionista iscritto ad un albo professionale circa il suo stato d'uso e la funzionalità;
 - e) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
 - f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

6. Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo.
7. Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario (nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intera fattura).
8. Non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente.
9. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. L'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 15 giorni, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.
10. Le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro 60 giorni dalla data del provvedimento di concessione.
11. L'aiuto è concesso a fondo perduto. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata alle spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 13, accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile;

- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo e a restituire le somme eventualmente già erogate;
- f) garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicate nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- g) mantenere il vincolo di destinazione d'uso, per cinque anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale relative al contributo concesso (art. 14 dell'avviso pubblico), sia nel caso di acquisto di impianti tecnologici, macchinari e/o attrezzature, sia nel caso di realizzazione di impianti, opere di miglioramenti, opere murarie su immobili destinati all'attività oggetto della richiesta di sostegno;
- h) mantenere i requisiti e/o impegni previsti dall'avviso nonché quelli afferenti al riconoscimento del sostegno, per almeno cinque anni dall'erogazione del saldo finale;
- i) non apportare nei 5 anni successivi al pagamento del saldo finale, all'operazione approvata, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari;
- j) accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2016/6779 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR);
- k) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- l) non ricevere per le medesime voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento risorse finanziarie a valere su un altro Fondo o strumento dell'Unione, nazionali e/o regionali, o da altri contributi e/o sostegni.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di una prima verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti.
2. In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 14 – REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con

riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

3. Costituiscono causa di revoca totale delle agevolazioni:
 - a) la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
 - b) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
 - c) il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione degli interventi;
 - d) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Comune;
 - e) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
 - f) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge.

ARTICOLO 15 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Paludi.
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).
2. I beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e/o Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Paludi.
2. Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Amministrativo Arch.

Lorenzo CICALA.

3. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune raggiungibile al link <http://www.comune.paludi.cs.it/>.
4. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste a mezzo PEC all'indirizzo affarigenerali.paludi@asmepec.it.
5. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è l'istruttore amministrativo Arch. Lorenzo CICALA.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti applicabili, che qui si intendono espressamente richiamate quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Paludi che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
3. Il contributo relativo al presente Avviso, anche se la fase istruttoria delle domande si dovesse concludere, non verrà erogato prima dell'accredito presso la tesoreria comunale della somma relativa all'annualità 2022 da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.
4. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.
5. Il presente avviso è pubblicato all'albo online del Comune di Paludi e nelle altre sezioni del sito istituzionale raggiungibile all'indirizzo <http://www.comune.paludi.cs.it>.

ARTICOLO 19 – ALLEGATI

1. Sono allegati al presente avviso quale parte integrante e sostanziale:
 - a) Allegato 1 – Istanza di Finanziamento – Tipologia di intervento A;
 - b) Allegato 2 – Istanza di Finanziamento – Tipologia di intervento B;
 - c) Allegato 3 – Piano Economico della Proposta Progettuale – Tipologia di intervento B;
 - d) Allegato 4 – Relazione tecnico-economica;
 - e) Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva “De Minimus”;

- f) Allegato 6 – Richiesta di liquidazione SAL e saldo del contributo – Tipologia di intervento B;
 - g) Allegato 7 – Elenco riepilogativo titoli di spesa;
 - h) Allegato 8 – dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
 - i) Allegato 9 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
2. È possibile modificare liberamente i moduli di cui al comma 1 che precede purché gli stessi contengano tutte le informazioni obbligatorie richieste dal presente avviso.

Paludi, 08.04.2025



IL RESPONSABILE D'AREA

(*Maria Carmela PIRILLÒ*)

Maria Carmela PIRILLÒ